

Ordine	Data protocollo	n° protocollo	Articoli originari	Proposte di modifica	Note
Gorizia	09/01/2016	85/2016	<p>Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è (...) l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. (...) L'ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.</p>	<p><i>una sintesi dell'etica professionale generale ovvero</i></p> <p><i>Il Codice Deontologico è quindi inteso quale uno strumento regolamentare sostanziato dalla Legge e che si rispecchia nella Legge.</i></p>	
			<p>Art. 8 – Inosservanza – L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi. (.....)</p>	<p><i>Ugualmente perseguibile è il Medico Veterinario che volutamente sminuisca il Codice Deontologico e quindi ne disconosca i contenuti prescrittivi.</i></p>	
			<p>Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno. (.....)</p>	<p><i>Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire e salvaguardare i diritti del consumatore/utente con prestazioni professionali all'altezza della abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari.</i></p>	
			<p>Art. 10 - Doveri di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. (...) E' tenuto a denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale. (.....)</p>	<p><i>Egli diviene promotore di una cultura della legalità.</i></p> <p><i>Ogni tentativo corruttivo e/o intimidatorio , se non già all'Autorità Giudiziaria qualora penalmente rilevante, va riferito all'Ordine o in casi di estrema gravità a FNOVI</i></p>	
			<p>Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, (...) dignità e decoro nell'esercizio della professione....</p>	<p><i>esplicitata in onestà morale</i></p>	

		<p>Art. 17 – Doveri di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi. (.....)</p>	<p><i>In tale contesto e in una visione di medicina globale e olistica, il Medico Veterinario ha il dovere di una responsabilità sull'uso del farmaco in particolare per i rischi connessi all'anti microbico resistenza.</i></p>	
		<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare (.....) con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.</p> <p>L'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.</p>	<p><i>attivamente</i></p>	
		<p>Art. 25 – Natura del rapporto – L'attività professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati. (.....)</p>	<p><i>La determinazione dei costi è libera. Il Medico Veterinario tuttavia conserva sempre il dovere di esercitare secondo criteri di qualità, eccellenza e buone pratiche veterinarie nei termini delle prestazioni rese al cliente/consumatore.</i></p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi (...) ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. (...)</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	<p><i>comunicare i costi di massima preventivati e omnicomprensivi</i></p> <p><i>Il Medico Veterinario è obbligato ad informare il cliente anche sulla polizza di responsabilità civile obbligatoria in atto .</i></p>	
		<p>Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.</p> <p>Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all'Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.(.....)</p>	<p><i>Stessi criteri di correttezza e attenzione devono improntare interventi a sfondo professionale sui canali web, social e in special modo nei vari social network.</i></p>	

Trieste	18/01/2016	371/2017	<p>Titolo 4°- RAPPORTI CON I COLLEGHI - CAPO I - SOLIDARIETA' TRA MEDICI</p> <p>Art. 57 Rispetto reciproco</p> <p>Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.</p> <p>Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.</p> <p><i>Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.</i></p>	<i>Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.</i>	
			<p>*vorrei chiedere che nella nuova stesura del codice deontologico venisse inserito un articolo in merito alla remunerazione delle prestazioni effettuate a colleghi. Nel codice deontologico dei medici chirurghi è già inserito tale articolo.</p>		
Trieste	07/03/2017	1424/2017	<p>*(...) Vorrei che fosse inserito anche questo punto che è presente nel CD dei farmacisti, relativo all'esercizio della professione in una provincia diversa da quella dove il veterinario è iscritto:</p> <p>Art. 3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine nel cui ambito provinciale esercita l'attività professionale.</p>		
			<p>Art. 4. L'Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell'ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell'Ordine presso cui il sanitario è iscritto</p>		
Mantova	25/01/2017	605/2017	<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.</p>	<p>Il C.D., nella riunione del 23 c.m. propone di aggiungere il seguente testo:</p> <p><i>“L’iscritto ha il dovere di rendersi reperibile nei confronti dell’Ordine, comunicando ed aggiornando i propri contatti (email, telefono, residenza) al fine di essere raggiunto senza difficoltà in caso di eventuali comunicazioni</i></p>	

Livorno	27/01/2017	721/2017	<p>art.1 (...) alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere;</p>	<p>specificherei meglio il ruolo del Veterinario: ad esempio: <i>“Il veterinario deve garantire il rispetto delle normative esistenti in tema di Benessere animale “</i></p>	
Parma	03/02/2017	925/2017	<p>Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute (pubblica) In particolare, dedica la sua opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; 	<p>degli animali e dell'uomo. (come nella versione scaricabile dal sito)</p> <p>Si mette a disposizione delle Autorità competenti in ogni situazione di emergenza.</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; - alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici; - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti; - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale; - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi. 		

		<p>Art. 6 – Attività all'estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell'esercizio di attività professionali all'estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l'attività.</p> <p>Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.</p>	<p>Nell'esercizio della propria attività, il Medico Veterinario ha l'obbligo di essere iscritto all'Albo Professionale del territorio ove ha il suo massimo reddito.</p> <p>(in conflitto con la normativa vigente che prevede la residenza nella circoscrizione e prevale)</p>	
		<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.</p> <p>Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.</p>	<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi - I Medici Veterinari iscritti all'Albo improntano il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche nonché delle correlate autonomie e responsabilità.</p> <p>I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.</p> <p>Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un dibattito collegiale nel rispetto reciproco e della tutela del migliore interesse del paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario, in caso di errore professionale di un collega, evita i comportamenti denigratori e colpevolizzanti. Ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione ove non sia possibile...</p>	

				<p>Art. 21bis - Rapporti con il Medico Veterinario curante - Il Medico Veterinario deve informarsi dal cliente se il paziente è già stato preso in cura da un Collegaper la situazione clinica per la quale viene consultato.</p> <p>Il medico veterinario curante deve assicurare, quando richiesto, un rapporto di consultazione, collaborazione ed informazione reciproca con i colleghi coinvolti dai proprietari nella gestione della stessa situazione clinica.</p> <p>Se richiesto dal Cliente, il medico veterinario deve comunicare al Collega indicato dallo stesso le valutazioni cliniche e gli indirizzi terapeutici attuati. Il Medico Veterinario fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissioni al Medico Veterinario indicato dal Cliente.</p>

			<p>Art 21 ter - Consulto e Consulenza -</p> <p>Il Medico Veterinario curante, previo consenso del proprietario, propone il consulto con altro Collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, e pone i quesiti relativi fornendo la documentazione in suo possesso.</p> <p>Il Medico Veterinario che non condivida la richiesta di consulto fatta da un Cliente può astenersi dal parteciparvi ma deve mettere a disposizione del Collega tutte le informazioni e la documentazione clinica relativa al caso.</p> <p>Il consulente o lo specialista che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una relazione clinica dettagliata, debitamente sottoscritta, completa dell'indicazione terapeutica raccomandata.</p>	
			<p>Art 21 ter Consulto e Consulenza - Il Medico Veterinario curante, previo consenso del proprietario, propone il consulto con altro Collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, e pone i quesiti relativi fornendo la documentazione in suo possesso.</p> <p>Il Medico Veterinario che non condivida la richiesta di consulto fatta da un Cliente può astenersi dal parteciparvi ma deve mettere a disposizione del Collega tutte le informazioni e la documentazione clinica relativa al caso.</p> <p>Il consulente o lo specialista che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una relazione clinica dettagliata, debitamente sottoscritta, completa dell'indicazione terapeutica raccomandata.</p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	<p>E' necessario che il Medico Veterinario ottenga la sottoscrizione di un consenso informato scritto in tutti i casi reputati di difficile esecuzione.</p>	

		<p>Art. 42 – Abuso di professione - Fermo restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ordine competente per territorio.</p>	<p>Art. 42 bis Attività medico - legale</p> <p>L'esercizio dell'attività medico-legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano. Il Medico Veterinario deve rifuggire da ogni indebita suggestione di ordine non tecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.</p> <p>Il Medico Veterinario incaricato di attività a scopo medico-legale deve adoperarsi per ottenere il massimo delle informazioni e mantenere la correttezza del contraddittorio anche informando e consultando il Colleghi coinvolti.</p> <p>La consulenza di parte deve tendere alla sola interpretazione delle evidenze scientifiche disponibili, pur nell'ottica dei patrocinati, e deve rispettare l'oggettività e la dialettica scientifiche oltre che la prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.</p>	
		<p>Art. 46 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l'Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.</p>	<p>A tutela della professione i Medici veterinari sono tenuti a comunicare all'Ordine di appartenenze i termini delle convenzioni da loro sottoscritte con privati ed enti pubblici.</p>	

		<p>Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.</p>	<p>Non è consentito il patrocinio a forme di pubblicità promozionale.</p>	
		<p>Art. 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E' obbligo del Medico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.</p>	<p>La prescrizione deve far seguito ad una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico e deve attenersi alle norme che regolano l'impiego farmaco veterinario. Il Veterinario è tenuto alla conoscenza degli effetti dei farmaci prescritti, e deve segnalare tempestivamente le reazioni avverse o sospette. Il Medico Veterinario non può cedere farmaci per lucro (regola già prevista dalla normativa vigente).</p>	
		<p>Art. 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni.</p> <p>La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine provinciale.</p> <p>Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.</p> <p>E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.</p>	<p>Non è consentita pubblicità comparativa.</p>	

			<p>Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.</p> <p>Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, può restare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>	<p>Il Medico Veterinario può svolgere volontariato purché questa attività non costituisca concorrenza sleale e non sia lesiva delle condizioni economiche dei Colleghi del territorio. (proposta che, per la analogia alla regola delle tariffe minime ci espone a provvedimenti dell'Autorità per la Garanzia della Concorrenza).</p>	
F.R.E.R.O.Vet	06/02/2017	945/2017	<p>Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica</p> <p>In particolare, dedica la sua opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; - <i>alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere;</i> - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; - alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici; - alla promozione del rispetto degli animali e del 	<p><u>Nelle situazioni di calamità e/o catastrofi naturali e laddove sia richiesta la Sua attività da Istituzioni, Enti Pubblici, Autorità Competenti</u></p> <p><i>- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere</i></p>	

		<p>loro benessere in quanto esseri senzienti;</p> <p>- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;</p> <p>- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi.</p>	<p>- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare</p>	
		<p>Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. <i>L'ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.</i></p>	<p><i>L'ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.</i></p>	
		<p>Art. 3 – Ambito di applicazione – <i>Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.</i></p>	<p><i>Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento e delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi, con altri Professionisti e con gli utenti.</i></p>	
		<p>Art. 5 – Responsabilità disciplinare – <i>La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.</i></p>	<p><i>La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti deontologici e dalla volontarietà della condotta, anche nel caso sia omissiva. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del Medico Veterinario.</i></p>	
		<p>Art. 6 – Attività all'estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell'esercizio di attività professionali all'estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l'attività.</p> <p>Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.</p>	<p><u>Nell'esercizio della propria attività, il Medico Veterinario ha l'obbligo di essere iscritto all'Albo Professionale del territorio ove ha il suo massimo reddito.</u></p>	

		<p>Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – <i>L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.</i></p>	<p><i>L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi</i></p>	
		<p>Art. 10 - Doveri di diligenza e prudenza – <i>Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale.</i></p>	<p><i>– Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta</i></p>	
		<p>Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – <i>Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza nei confronti dell’utenza, dei Colleghi Veterinari e di altri professionisti con cui si può rapportare nello svolgimento della propria attività.</i></p>	
		<p>Art. 19 - Ambiente di lavoro – <i>Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica, <u>evitando di trasferire a livello domiciliare prestazioni complesse di tipo medico e chirurgico, ad esclusione delle attività prestate negli insediamenti zootecnici.</u></i></p>	

		<p>Art. 20 - Tutela dell'ambiente – <i>Il Medico Veterinario deve impegnarsi a salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema evitando l'uso inappropriato di disinfettanti, medicinali e altri prodotti chimici e utilizzando in modo razionale l'acqua e le energie. Il Medico Veterinario è tenuto al rispetto delle norme di smaltimento dei rifiuti prodotti.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario deve impegnarsi a salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema evitando l'uso inappropriato di disinfettanti, medicinali e altri prodotti chimici e utilizzando in modo razionale l'acqua e le energie. Il Medico Veterinario è tenuto al rispetto delle norme di smaltimento dei vari tipi di rifiuti prodotti nello svolgimento delle proprie attività</i></p>	
		<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – <i>I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.</i></p>	<p><u>L'attività a sostegno del volontariato animalista non deve entrare in contrasto concorrenziale con quella liberamente svolta dai Professionisti operanti in un determinato territorio.</u></p>	
		<p>Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – <i>Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti.</i></p> <p><i>Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla collaborazione richiesta</i></p>	

		<p>Art. 25 – Natura del rapporto – <i>L'attività professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.</i></p>	<p><u>L'Ordine Professionale Veterinario non può essere attivato per valutazioni relative al soddisfacimento dell'utenza.</u></p>	
		<p>Art. 26 – Doveri di informativa sull'esercizio professionale – <i>È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all'utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.</i></p>	<p><i>È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all'utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni, secondo correttezza, verità e <u>trasparenza</u>.</i></p>	
		<p>Art. 28 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l'obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell'osservanza della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria. <i>Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.</i> Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita.</p>	<p><i>Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, economicamente e sanitariamente, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.</i></p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p><i>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</i></p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. <i>Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</i></p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	<p><u>E' opportuno che il Medico Veterinario raccolga per iscritto il consenso informato della clientela laddove debbano essere affrontati percorsi diagnostici o terapeutici di particolare complessità e in tutti quei casi reputati di difficile esecuzione.</u></p> <p><i>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale <u>richiesto o proposto</u></i></p> <p><i>Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche, <u>eventualmente anche in forma scritta</u></i></p>	
		<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale (*), che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.</p>	<p><u>(*) Sia atto necessario e documentabile in base a referti</u></p>	

		<p>Art. 35 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario.</p> <p>Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale.</p>	<p><u>Debbono essere comunque garantite la scientificità delle prestazioni e il rispetto delle norme deontologiche.</u></p>	
		<p>Art. 45 – Rapporti con i terzi – <i>Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione .</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione, in particolare nei rapporti con Professionisti iscritti ad altri Ordini Professionali</i></p>	
		<p>Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.</p>	<p><u>Non è consentito il patrocinio a forme di pubblicità promozionale.</u></p>	
		<p>Art. 50 – Certificazioni – <i>Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E’ tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato o esprimersi su fatti di cui ha ricevuto informazione tramite documentazione scientifica formalmente e legalmente corretta. E’ tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.</i></p>	

		<p>Art. 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E'obbligo del Medico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.</p>	<p><u>La prescrizione deve far seguito ad una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico e deve attenersi alle norme che regolano il farmaco veterinario. Il Veterinario è tenuto alla conoscenza degli effetti dei farmaci prescritti, e segnalare tempestivamente le reazioni avverse o sospette. Il Med. Vet. non può cedere farmaci per lucro.</u></p>	
		<p>Art. 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni.</p> <p>La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine provinciale.</p> <p>Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.</p> <p>E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.</p>	<p><u>Non è consentita pubblicità comparativa.</u></p>	

			<p>Art. 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.</p> <p>Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.</p>	<p><u>Gli Ordini Provinciali sono tenuti a far prestare ai propri iscritti il “Giuramento Professionale”.</u></p>	
Firenze e Prato	06/02/2017	946/2017		<p>ART. 4</p> <p>Specificare dettagliatamente le sanzioni che il Consiglio dell’Ordine può comminare in corso di procedimento disciplinare</p>	
				<p>ART. 9</p> <p>Come stabilire i limiti degli incarichi? Quali sono i mezzi che creano un distinguo?</p> <p>Sarebbe opportuno creare delle linee guida.</p> <p>E’ necessario chiarire che il Consiglio dell’Ordine può e deve giudicare l’operato medico del Collega non solo l’aspetto etico/comportamentale.</p>	
				<p>ART. 19</p> <p>Dettagliare le caratteristiche dei contesti lavorativi; nonostante vi siano delle normative regionali alle quali fare riferimento sarebbe opportuno che vi fosse un chiarimento in tal senso.</p>	
				<p>ARTT. 26-32-33</p> <p>Il consenso informato dovrebbe essere obbligatoriamente scritto.</p>	

Pordenone	07/02/2017	968/2017	<p>Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.</p> <p>Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.</p>	<p>Riguardo le sanzioni e i fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare, proponiamo vengano presi in considerazioni esempi di violazione e relative sanzioni.</p>	
			<p>Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.</p>	<p>Il MV deve essere in grado di dimostrare secondo scienza il suo operato, attraverso l'osservanza di linee guida e/o percorsi diagnostico/terapeutici riconosciuti, secondo coscienza dimostrando la bontà degli intenti e l'assenza di dolo del proprio operato.</p>	
			<p>Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.</p>	<p>Lealtà e correttezza sia nei confronti del pubblico, degli animali sia dei colleghi</p>	
			<p>Art. 16 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.</p>	<p>In tal caso è tenuto a richiedere onorario commisurato all'entità della prestazione;</p>	
			<p>Art. 17 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della e salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.</p>	<p>E da agenti biologici</p>	

		<p>Art. 19 - Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell'attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.</p>	<p>Seguendo le linee guida indicative del corretto svolgimento della professione, negli ambiti e settori in cui esso esercita</p>	
		<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.</p>	<p>Si introduce l'obbligo di comunicazione con il referente o medico che in precedenza ha seguito il paziente o la procedura.</p>	
		<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.</p> <p>L'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.</p>	<p>Introdurre l'obbligo di iscrizione all'ordine della provincia dove viene svolta l'attività professionale permanente,</p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p>	<p>Il consenso informato delle procedure deve essere scritto, con l'eccezione di interventi di emergenza nei quali il cliente non sia contattabile o non sia in grado di firmare il consenso</p>	
		<p>Art. 33 – Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e /o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.</p>	<p>Sempre scritto</p>	

		<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.</p>	<p>riguardo la macellazione degli animali che non è effettuata da un veterinario; inoltre esistono gli abbattimenti (autorizzati dalle asl) di animali (di solito vitelli o annottoli) che non hanno valore commerciale e che vengono di fatto eseguiti dagli allevatori stessi, senza rispetto della sofferenza (in questo caso sarebbe auspicabile l'eutanasia).</p> <p>Per eutanasia il medico veterinario ha l'obbligo di seguire le linee guida</p>	
		<p>Art. 37 – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e ottenere il giusto compenso al termine dell'incarico.</p> <p>È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.</p>	<p>Tali onorari forfetari devono rispondere a tariffazione secondo decoro professionale e giusto compenso</p>	
		<p>Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all'Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>	<p>Aggiungiamo web, social etc</p>	

		<p>Art. 49 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.</p>	<p>Seguendo le linee guida che determinano lo svolgimento delle prestazioni.</p>	
		<p>Art. 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.</p> <p>La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.</p> <p>Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.</p> <p>E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.</p>	<p>È possibile reintrodurre la comunicazione preventiva all’ordine sul contenuto pubblicitario? (vedi azione degli odontoiatri)</p>	
		<p>Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.</p> <p>Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, può prestare la sua opera gratuitamente purchè questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>	<p>Gli onorari vanno calcolati in base ai costi di esercizio, del consumabile, della complessità della prestazione e dei tempi del suo svolgimento; essa deve essere adeguata e rispondente a quanto sopra; le tariffe troppo basse devono essere considerate inique .</p> <p>L’opera gratuita deve essere giustificata riservata a particolari situazioni, non per accaparrare indebitamente lavoro</p>	

			<p>Art. 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.</p> <p>Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.</p>	I nuovi iscritti sono obbligati a presentarsi al consiglio dell’ordine e a prestare il “Giuramento Professionale”; l’inosservanza di questo è da considerare violazione del CD	
FROMVS	07/02/2017	968/2017	Richiesta di proroga - riunione convocata per il 15 febbraio 2017	-	
Cuneo	08/02/2017	31/2017		Art. 25 - E' apparsa poco appropriata la dicitura "...pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.". Si suggerisce di esprimere il concetto con parole diverse.	
				Art. 40 - Vi è una ripetizione, ossia "dichiarazioni e interviste" è ripetuto due volte.	
Brescia	16/02/2016	1166/2017	<p>Art. 6 – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari</p> <p>– Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l’attività.</p> <p><u>Del pari</u> il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.</p>		

		<p>Art. 10 - Doveri di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. <i>E' tenuto</i> a denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente <i>ad</i> imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale</p>	<p><i>Deve / Ha l'obbligo</i> (nel proprio codice deontologico i medici usano "deve" che suona senza dubbio più forte)</p>	
		<p>Art. 11 - Doveri di aggiornamento professionale – E' dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e alla <i>all'</i> evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario. Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall'Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.</p>		

		<p>Art. 14 – Doveri di indipendenza intellettuale – (1) Nell'esercizio dell'attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso. (2)</p>	<p><i>(1) L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza che costituiscono diritto inalienabile del Medico Veterinario.</i> <i>(2) Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della salute e del benessere animale e della salute collettiva; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.</i> (Il punto 2 vuole valorizzare ulteriormente il diritto a scelte etiche e libere da condizionamenti: come la mettiamo, nel campo dei piccoli animali, con le richieste, per nulla infrequenti, di eutanasia a fronte di patologie curabili? Il veterinario deve sentirsi tutelato dal Codice Deontologico nel suo diritto ad anteporre la salute ed il benessere dell'animale a qualsivoglia necessità contingente dell'essere umano proprietario... perché questo è nella sua natura di medico veterinario!)</p>	
		<p>Art. 17 – Doveri di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.</p>		
			<p>Doveri di Status professionale - <i>In nessun caso il medico veterinario abusa del proprio status professionale. Il medico veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il medico veterinario valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all'attività professionale.</i></p>	

			<p>Dovere di solidarietà - <i>Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.</i></p>	
		<p>Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. <i>Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti .</i> Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate.</p>	<p><i>Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti la sussistenza delle idonee condizioni per lo svolgimento della professione, in termini di adeguatezza di risorse, mezzi e attrezzatura.</i></p>	
		<p>Art. 24 – Direzione sanitaria – Il Medico veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie deve garantire all'interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell'autonomia e della dignità professionale.</p> <p>(1)</p> <p><i>L'incarico deve essere comunicato all'Ordine professionale competente per territorio . (2)</i></p>	<p>(1) <i>Il Direttore Sanitario è tenuto alla stipula di una assicurazione per la responsabilità civile professionale a tutela del cliente e dei Medici Veterinari collaboratori che praticano l'attività sotto la sua direzione.</i> (Questo obbligo non è previsto dalla legge eppure la sua valenza deontologica imporrebbe di includerlo nel Codice Deontologico. La realtà è infatti la seguente: i giovani colleghi che si occupano di piccoli animali spesso diventano collaboratori di grosse cliniche veterinarie dove fattivamente agiscono sì in autonomia, ma secondo modalità operative che sono stabilite dalla direzione della clinica. In caso di contenzioso con il cliente non è infrequente che questo si rivalga sul singolo professionista... Il quale magari ha svolto solo la sua mansione, e per di più non è nelle condizioni oggettive di rispondere di tutto quanto. Spesso i giovani stipulano RC professionali molto basiche e talvolta il sinistro non è coperto per il solo fatto che il mandato professionale era rivolto alla struttura... Quindi, se il cliente cita il collaboratore... la cui assicurazione non copre perché la fattura testimonia che la prestazione è stata resa dalla clinica al cliente... allora chi paga? Il collaboratore di sua tasca?? A mio parere non si può non investire il Direttore</p>	

				<p>Sanitario di questo onere! Altrimenti chi tutela il Libero Professionista collaboratore di struttura (numericamente molto rappresentato!!)?</p> <p>(2) ---> Non sono certa che questo avvenga attualmente; se si vuole includere questa norma sarà necessario informare gli Ordini con una nota e predisporre un modello per la comunicazione</p>	
			<p>Art. 27 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.</p> <p>Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente ai doveri di legge.</p>		

			<p>Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - <i>La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.</i></p> <p><i>Il medico veterinario tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico. L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta responsabilità del medico veterinario nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti.</i></p> <p><i>Il medico veterinario è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-</i></p>	
--	--	--	--	--

--	--	--

terapeutici. Il medico veterinario segnala tempestivamente all'Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali. Il medico veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente. Il medico veterinario E94 non deve adottare né diffondere terapie segrete. Al medico veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

--

Art. 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario: la salute pubblica, la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.

– Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi anche potenziale. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica, dell’informazione, della formazione, della divulgazione scientifica dell’aggiornamento professionale, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque altra natura. + *ALLEGATO ALLEGATO*Il conflitto di interessi si verifica quando “ci si trova nella condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale”. Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione che si verifica ogni qual volta esiste una relazione in grado di compromettere l’indipendenza della persona. Considerato che il guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi attività

--	--	--

professionale, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in quanto tali, ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sugli interessi primari che in medicina veterinaria sono rappresentati dall'insieme dei doveri etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli alimenti, degli animali, l'integrità della ricerca, la formazione dei professionisti e l'informazione corretta dei cittadini. Il conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed è al tempo stesso estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come reale criticità. Di conseguenza mina l'integrità del sistema favorendo la diffusione di interventi inefficaci e inappropriati e alimentando numerosi comportamenti opportunistici.

Numerosi conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L'agenda della ricerca è dettata in larga misura dall'industria farmaceutica e biomedicale; le riviste biomediche hanno enormi autonomie per decidere quali studi pubblicare; i medici veterinari ottengono la maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di iniziative sponsorizzate dall'industria.

Il mercato dei servizi professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative che permettono ai sanitari di influenzare sia l'offerta di servizi, sia la domanda

dell'utenza. Ne conseguono la prescrizione e l'erogazione di interventi inefficaci e inappropriati, in particolare quando il profitto commerciale diventa il movente principale del mercato e i meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci.

La libera professione intramuraria (cosiddetta 'intramoenia') in medicina veterinaria, pur essendo un'attività disciplinata dalla legge, è attività strutturalmente in conflitto. I medici veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono essere nella condizione di prestazioni oggetto del loro controllo. Né, a differenza dei medici in ospedale, la libera professione intramoenia dei medici veterinari può in alcun modo comportare la riduzione dei tempi di attesa. Il personale convenzionato deve essere posto nella condizione di esercitare la libera professione evitando situazioni di conflitto anche potenziale

		<p>Art.31 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza <i>el</i> dovere di tutela <i>degli animali</i> e dei diritti del cliente.</p>	<p><i>Nel dovere di tutela della salute e del benessere dell'animale</i></p>	
		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p><i>L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico veterinario, non delegabile.</i></p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p><i>Il medico veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e</i></p>	

				<p><i>manovre salva-vita non procrastinabili. Il medico veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/affidatario dell'animale nei casi prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità</i></p> <p><i>Il Medico Veterinario è altresì tenuto all'obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell'interesse della salute e del benessere animale, all'impiego di farmaci non registrati per l'uso, oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all'uso veterinario.</i></p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	
			<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario e può essere effettuata solo al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e <i>oppure</i> nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto <i>possibile</i> e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress <i>possibile</i>.</p>	<p>(?)</p>	

		<p>Art. 35 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario.</p> <p>Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale.</p>	<p>Art. 35 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario.</p> <p><i>Il medico veterinario può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali, nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il Medico Veterinario non deve sottrarre l’animale a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il Medico Veterinario garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso. Il Medico Veterinario non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica veterinaria. La stessa</i></p> <p>deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Relazione clinica - <i>Il medico veterinario in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche che presuppongano un decorso complesso redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento del ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico veterinario riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico veterinario registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.</i></p>	
			<p>RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, ed assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all'Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>		

		<p>Art. 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale imprescindibile per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.</p> <p>Sono sanzionabili, anche disciplinarmente, l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.</p> <p>Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.</p> <p>Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.</p>		
		<p>Art. 42 – Abuso di professione - Fermo restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio.</p>	<p>Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione - <i>Al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico veterinario che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico veterinario, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente .</i></p>	

		<p>Art. 44 – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.</p> <p>A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l'autonomia.</p> <p>In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti, l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.</p> <p>In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.</p>		
		<p>Art. 45 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.</p>		

			<p>Attività medico veterinaria -legale - <i>L'attività medico veterinaria-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico veterinario dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.</i></p> <p><i>Il medico veterinario legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico veterinario clinico si avvale di un medico legale. Il medico veterinario, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con il medico veterinario o la struttura coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico veterinario consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.</i></p>	

		<p>Art. 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E'obbligo del Medico Veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza</p>		
		<p>Art. 52 – Associazione e Società – I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l'attività professionale di competenza.</p>		
			<p>Società tra professionisti - <i>Il medico veterinario comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il medico veterinario che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa. Il medico veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale. Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:</i></p> <p><i>-l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;</i></p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento; - la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza; - il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale. 	
		<p>Art. 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni.</p> <p>La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine provinciale.</p> <p>Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.</p> <p>E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.</p>	<p>Pubblicità informativa sanitaria - <i>La pubblicità informativa sanitaria del medico veterinario e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.</i></p> <p>La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità,</p> <p><i>mai equivoca, ingannevole, comparativa e denigratoria .</i></p> <p>Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.</p> <p>E' vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.</p>	

Milano	17/02/2017	1186/2017	<p>Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica</p> <p>In particolare, dedica la sua opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; - alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; - alle attività legate alla vita degli animali <i>familiari</i>, da competizione sportiva ed esotici; - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti; - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale; - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi. 	<p><i>Da affezione</i></p> <p><i>alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale-ambiente</i></p>	
			<p>Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.</p> <p>Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'<i>infrazione</i>.</p>	<p>Infrazione è orribile meglio ripetere violazione</p>	

		<p>Art. 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all'elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n° 750 e successive modifiche.</p>	eliminare	
		<p>Art. 8 7 – Inosservanza – L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.</p>		
		<p>Art.8</p>		
		<p>Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.</p>	<p>Il Medico Veterinario esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste dall'ordinamento didattico, integrate e ampliate dal progresso delle conoscenze, delle abilità tecniche e non tecniche associate alla pratica professionale. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico veterinario.</p> <p>Forse sarebbe il caso di esplicitare meglio il concetto di mezzi</p>	
		<p>Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell'esercizio della professione.</p>	Avevamo eliminato la questione della vita civile che rimetterei	
		<p>Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.</p>	Verso i clienti, gli animali e la società	

		<p>Art. 14 – Doveri di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, <i>prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.</i></p>	<p><i>intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni, condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.</i></p>	
		<p>Art. 17 – Doveri di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, <i>alla tutela del benessere animale</i>, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.</p>	<p><i>alla tutela della salute e del benessere animale,</i></p>	
		<p>Art. 19 - Ambiente di lavoro – <i>Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati in termini di mezzi e di personale alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.</i> <i>Richiamo alle BPV</i></p>	

		<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – <i>I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento;* ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.</i></p>	<p><i>I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento. Tale comportamento deve essere mantenuto anche nei confronti di tutti i colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto in essere secondo il principio di colleganza. Ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine promuova iniziative di conciliazione.</i></p>	
		<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.</p> <p>L'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.</p>	<p>Il Medico Veterinario comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica. Comunica tempestivamente il cambio dei propri dati compreso l'indirizzo di posta elettronica.</p> <p>Ogni medico veterinario deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p><i>deve</i></p>	

		<p>Art. 24 – Direzione sanitaria – Al Medico veterinario* nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie <i>deve garantire all'interno della struttura stessa</i> , per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell'autonomia e della dignità professionale. L'incarico deve essere comunicato all'Ordine professionale competente per territorio.</p>	<p>Aggiungere :<i>*competete il governo, il controllo, la sorveglianza e la verifica di tutto quanto concerne l'attività sanitaria, deve garantire</i></p> <p><i>Può essere chiamato a rispondere per:</i> <i>“culpa in agendo”</i> <i>“culpa in omettendo”</i> <i>“culpa in vigilando”</i></p>	
		<p>Art. 28 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l'obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell'osservanza della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.</p> <p>Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.</p> <p><i>Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita.</i></p>	<p><i>Il MV deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita e in contrasto con le norme in vigore.</i></p>	
		<p>Art. 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario: la salute pubblica, la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della prestazione d'informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.</p>	<p>Pensare a qualcosa in più</p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è <i>tenuto</i> ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale</p>	<p>Sostituire il “è tenuto” con “deve”</p>	
		<p>Art. 33 – Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui sia opportuna un'accettazione documentata per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e /o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse.</p>		

		<p>Art. 33 – Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui sia opportuna un'accettazione documentata per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e /o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse.</p>	<p>In consenso scritto è l'unica forma dimostrabile anche ai fini del conferimento dell'incarico</p>	
		<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.</p>	<p>Inserirei due parole sull'abbattimento degli animali da reddito per motivi di benessere che non può essere fatto dall'allevatore.</p>	
		<p>Art. 36 – Consegnare documenti – <i>Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso.</i></p> <p><i>Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica originale se necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica .</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso.</i></p> <p><i>Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino alla liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. Il Medico Veterinario può/deve conservare copia della documentazione per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.</i></p> <p>diciamo sui tempi e modi?</p>	

		<p>Art. 40 – Rapporti con la stampa – <i>Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</i></p>	<p>Art. 40 – Mezzi di divulgazione e informazione sanitaria – <i>Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.</i></p> <p><i>Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni. il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</i></p>	
		<p>Art. 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – <i>L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.</i></p> <p><i>Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.</i></p> <p><i>Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione , costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.</i></p> <p><i>Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.</i></p>		

		<p>Art. 42 – Abuso di professione - Fermo restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ordine competente per territorio.</p>	<p>L'esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare è da considerarsi esercizio abusivo della professione</p>	
		<p>Art. 51 – Prescrizioni – <i>Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E'obbligo del Medico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.</i></p>	<p><i>La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.</i></p> <p><i>La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.</i></p> <p><i>il Medico veterinario è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.</i></p> <p><i>Il medico veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.</i></p> <p><i>Il medico veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.</i></p> <p><i>Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.</i></p>	

			<p>Art. 52 – Associazione e Società – <i>I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l'attività professionale di competenza.</i></p>	<p><i>Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.</i></p> <p><i>Il medico veterinario che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.</i></p> <p><i>Il medico veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale. Il medico veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;</i> <i>- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento;</i> <i>- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza;</i> <i>- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale</i> 	

				<p>Art. – Informazione sanitaria</p> <p>Il medico veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.</p> <p>Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Art....- Attività medico legale</p> <p>L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.</p> <p>L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice Deontologico; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico veterinario dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.</p> <p>Il medico veterinario, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.</p> <p>Il medico veterinario, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.</p> <p>Il medico veterinario consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.</p>	

		<p>Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse. Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>	<p>Decreto parametri Aggiungere: <i>In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso, si fa riferimento a quanto previsto dal DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. (16G00177) (GU Serie Generale n.201 del 29-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 38)</i></p>	
			<p>Art..... – Sperimentazione scientifica Il medico veterinario nell'attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale, programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento. Il medico veterinario incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale, persegue l'impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.</p>	

Roma	17/02/2017	1189/2017	<p>Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica</p> <p>In particolare, dedica la sua opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; - alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; - alle attività legate alla vita degli animali <i>familiari</i>, da competizione sportiva ed esotici; - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti; - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale; - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi. 	<p>Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica</p> <p>In particolare, dedica la sua opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; - alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; - alle attività legate alla vita degli animali familiari <i>d'affezione*</i>, da competizione sportiva ed esotici; - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti; - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale; - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi. <p>Tali attività sono competenze esclusive e non delegabili del Medico Veterinario ed impegnano la sua autonomia e responsabilità.</p> <p>Esse sono legittimate dall'abilitazione dello Stato e dall'iscrizione agli Ordini D150</p>	<p>* Si ritiene più opportuno utilizzare la definizione animali d'affezione già utilizzata dalla L. 281/91</p>

		<p>Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.</p>	<p>Ambito di applicazione - <i>Il Codice Deontologico si applica nel rispetto delle norme vigenti a tutti i Medici Veterinari iscritti all'albo nella loro attività, nei rapporti reciproci tra loro e nei confronti degli utenti. Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all'elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n° 750 e successive modifiche.</i></p>	<p>* l'art. 3 e l'art.7 sono concettualmente e sovrapponibili, quindi si ritiene utile condensarli in un articolo unico.</p>
		<p>Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.</p>	<p>Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di <i>comminare</i> sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.</p>	
		<p>Art. 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all'elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n° 750 e successive modifiche.</p>		<p>*Si ritiene che il presente articolo andrebbe unito all'art. 3 in quanto concettualmente e sovrapponibili</p>

		<p>Art. 8 – Inosservanza – L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.</p>		<p>*Si ritiene che il presente articolo andrebbe eliminato poiché sovrapponibile all'art. n. 5</p>
		<p>Art. 11 - Doveri di aggiornamento professionale – E' dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico scientifiche, etico-deontologiche e gestionali organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario. Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall'Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.</p>	<p>Art. 11 - Doveri di aggiornamento professionale – <i>E' dovere del Medico Veterinario curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta.</i></p>	
		<p>Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – <i>Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell'esercizio della professione.</i></p>	<p>Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – <i>Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, rispetto e correttezza, ispirando la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.</i></p>	<p>*Si ritiene utile accorpare gli art. 12, 13 e 45 in quanto esprimono concetti sovrapponibili</p>

		<p>Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.</p>		<p>*Si ritiene utile accorpate all'art. 12.</p>
		<p>Art. 17 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.</p>		<p>*Si ritiene che il presente articolo andrebbe eliminato poiché sovrapponibile all'art. n. 1.</p>
		<p>Art. 18 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.</p>	<p>Art. 18 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale– Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.</p>	
		<p>Art. 20 – Tutela dell'ambiente – Il Medico Veterinario deve impegnarsi a salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema evitando l'uso inappropriato di disinfettanti, medicinali e altri prodotti chimici e utilizzando in modo razionale l'acqua e le energie. Il Medico Veterinario è tenuto al rispetto delle norme di smaltimento dei rifiuti prodotti.</p>		<p>*Si ritiene che questo articolo andrebbe eliminato poiché sovrapponibile all'art. n. 1.</p>

		<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine <i>promuova</i> iniziative di conciliazione.</p>	<p>Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere <i>la propria attività professionale</i> mantenendo sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine <i>possa promuovere</i> iniziative di conciliazione.</p>	<p>*Si ritiene utile rimuovere le specifiche attività professionali in quanto in tal guisa si potrebbe generare confusione nell'interpretazione.</p>
		<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza. L'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria <i>pertinza</i>, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.</p>	<p>Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza. L'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria <i>pertinenza</i> sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.</p>	

		<p>Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con <i>adeguato compenso</i> i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate.</p>	<p>Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con <i>adeguato compenso*</i> i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate.</p>	<p>.* si suggerisce che questo concetto vada in seguito meglio definito per permettere una valutazione più congrua in caso di controversie</p>
		<p>Art. 27 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente. Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente ai doveri di legge.</p>	<p>Art. 27 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.</p>	<p>* Si ritiene che tale paragrafo andrebbe omissis in quanto fa riferimento a situazioni già contemplate per legge.</p>

		<p>Art. 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario: la salute pubblica, la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.</p>	<p>Art. 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi.</p>	<p>*Si propone di eliminare in quanto non chiarisce a sufficienza le diverse situazioni in cui si può configurare un conflitto di interessi.</p>
		<p>Art.31 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza <i>el</i> dovere di tutela degli animali e dei diritti del cliente</p>	<p>Art.31 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale, <i>nei limiti delle possibilità e del contesto organizzativo</i>, costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza <i>del</i> dovere di tutela degli animali e dei diritti del cliente</p>	

		<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. <i>Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili.</i> Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente <i>deve essere soddisfatta</i> . Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	<p>Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.</p> <p>Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale.</p> <p>Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. <i>Qualora presenti</i> deve precisare i rischi <i>prevedibili</i>, i costi <i>presunti</i>, ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili <i>ipotizzabili</i> conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.</p> <p>Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.</p>	

		<p>Art. 33 – Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.</p>	<p>Art. 33 – Acquisizione del consenso - Il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui <i>il Veterinario curante ritenga che la prestazione richiesta, per complessità della stessa o concomitante stato di salute del paziente, non sia scevra da complicazioni</i></p>	
		<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia <i>dell'</i> animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.</p>	<p>Art. 34 – Eutanasia – L'eutanasia <i>di un</i> animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto <i>tenendo conto del progresso scientifico al riguardo.</i></p>	

		<p>Art. 36 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso. Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica originale se necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.</p>	<p>Art. 36 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario, in caso di richiesta formale del cliente, deve restituire ogni documentazione sanitaria eventualmente ricevuta dal cliente, nonché produrre allo stesso la documentazione diagnostica, le prescrizioni, nonché una relazione che descriva i presidi diagnostici e terapeutici intrapresi ed il decorso clinico del paziente limitatamente al periodo di diagnosi e cura. La compilazione di tale relazione deve essere intesa come un'ulteriore prestazione professionale e, in quanto tale, deve essere rilasciata solo previa retribuzione. Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica originale, se necessario ai fini della liquidazione del compenso, entro e non oltre l'avvenuto pagamento. Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.</p>	<p>* Si ritiene necessario che la produzione di una relazione, intesa come descritto nella proposta di modifica, vada considerata come prestazione professionale a tutti gli effetti e pertanto rilasciabile a seguito di un compenso.</p>
		<p>Art. 37 – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e ottenere il giusto compenso al termine dell'incarico. È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.</p>		<p>*Si ritiene che questo articolo sia da abolire in quanto pleonastico.</p>
		<p>Art. 38 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.</p>		<p>*Si ritiene che questo articolo sia da abolire in quanto pleonastico.</p>

		<p>Art. 39 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di paese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.</p>	<p>Art. 39 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di <i>estrema</i>* urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.</p>	<p>* variando questo termine, si vuole ricondurre ed accentuare la valutazione al solo Medico Veterinario</p>
		<p>Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>	<p>Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>	

		<p>Art. 42 – Abuso di professione - Fermo restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; <i>qualora venga</i> a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata <i>comunicazione all’Ordine</i> competente per <i>territorio</i>.</p>	<p>Art. 42 – Abuso di professione - Fermo restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la professione; <i>qualora egli venga</i> a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione, <i>oltre che all’Autorità Giudiziaria</i> , all’Ordine competente per territorio <i>fornendone evidenza</i>.</p>	<p>* Si ritiene necessario sottolineare l’obbligo della denuncia all’autorità Giudiziaria e la necessità di fornire in ogni caso documentazione oggettiva a supporto della segnalazione per prevenire/evitar e segnalazioni con scarsa evidenza del reato, in particolare in sede ordinistica</p>
		<p>Art.43 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – <i>Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.</i></p>		<p>*Si ritiene che si possa eliminare poiché sovrapponibile all’art. n. 13.</p>

		<p>Art. 45 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.</p>		<p>*Si ritiene utile eliminarlo perché già previsto dall’art. 12.</p>
		<p>Art. 47 - Medico Veterinario dipendente o convenzionato - Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza.</p> <p>Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali.</p>	<p>Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali</p>	<p>*Si ritiene necessario fare chiarezza sul concetto, facendo anche qualche esempio.</p>
		<p>Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.</p>		<p>*Si ritiene necessario fare chiarezza sul concetto, facendo anche qualche esempio.</p>
		<p>Art. 49 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.</p>	<p>Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi, <i>fatte salve le situazioni d’urgenza imprevedibili.</i></p>	

		<p>Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla <i>difficoltà, alla complessità</i>, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse. Il Medico Veterinario, in particolari <i>situazioni, può prestare</i> la sua opera gratuitamente purchè questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>	<p>Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà e alla complessità <i>dell’opera professionale</i>, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse. Il Medico Veterinario, in particolari situazioni <i>e solo occasionalmente</i>, può prestare la sua opera gratuitamente, purchè questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>	
		<p>Art. 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.</p>	<p>Art. 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti. <i>L’inosservanza dell’obbligo del Giuramento Professionale costituisce una violazione ai sensi del presente Codice Deontologico.*</i></p>	<p>* Si ritiene doveroso valorizzare questo aspetto</p>

Torino	24/02/2017	1283/2017	<p>Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza* e con assicurazione di mezzi e impegno.</p>	*perizia, diligenza e con assicurazione di mezzi ed impegno.	
			<p>Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell’esercizio della professione. *</p>	*Deve astenersi da comportamenti che possano risultare in contrasto con i principi etici declinati nel giuramento professionale.	
			<p>Art. 47 - Medico Veterinario dipendente o convenzionato - Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza. <i>Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali. Il Medico Veterinario impiegato, collaboratore, o consulente di Imprese di servizi o commerciali che si interfaccino con allevamenti o con proprietari di animali, può eseguire prestazioni anche sanitarie a nome ed a costo dell’Impresa esclusivamente nell’ambito dell’ottenimento o della verifica dei migliori risultati ottenibili dai prodotti o dai servizi ceduti dall’Impresa stessa agli allevamenti o ai proprietari di animali, e per le ristrette pertinenze che tali prodotti o servizi possono determinare sugli animali. Sono escluse le attività e prestazioni tipiche della professione veterinaria</i></p>	<p><i>Il Medico Veterinario impiegato, collaboratore, o consulente di Imprese di servizi o commerciali che si interfaccino con allevamenti o con proprietari di animali, può eseguire prestazioni anche sanitarie a nome ed a costo dell’Impresa esclusivamente nell’ambito dell’ottenimento o della verifica dei migliori risultati ottenibili dai prodotti o dai servizi ceduti dall’Impresa stessa agli allevamenti o ai proprietari di animali, e per le ristrette pertinenze che tali prodotti o servizi possono determinare sugli animali. Sono escluse le attività e prestazioni tipiche della professione veterinaria</i></p>	